

Codice Civile artt. 250 e seguenti

Art 250

Riconoscimento.

- [I]. Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento [30 comma 3 Cost.]. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
- [II]. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso [273 comma 2].
- [III]. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
- [IV]. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero [70 n. 3 c.p.c.], decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante [2908; 38 att.].
- [V]. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età [284 comma 1].

Art 251 Riconoscimento di figli incestuosi.

- [I]. I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale [433 n. 2 e 3], in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado [74], ovvero un vincolo di affinità in linea retta [78], non possono essere riconosciuti dai loro genitori [278], salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità [78 comma 3]. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui [128 comma 3].
- [II]. Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio [35 att.].

Art 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.

- [I]. Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
- [II]. L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [38 att.] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [30 comma 3 Cost.], nonchè dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis]. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
- [III]. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
- [IV]. È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis comma 2].

Art 253 Inammissibilità del riconoscimento.

[I]. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova [231 ss., 280].

Art 254 Forma del riconoscimento.

[I]. Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [1 comma 2], davanti ad un ufficiale dello stato civile (2) [o davanti al giudice tutelare] (3) o in un atto pubblico o in un testamento [587 comma 2], qualunque sia la forma di questo.

[II]. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice [284] o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento [285] importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.